### ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

# **Il Consiglio**

# dell'Ordine degli Avvocati di Trieste

nella seduta del 25 maggio 2012

preso atto

- che in data 14.05.2012 l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, all'esito di uno specifico quesito proposto dal C.N.F., ha inteso precisare che la riduzione del periodo minimo di praticantato a 18 mesi stabilita dall'art. 9 comma 6 n°1 del DL 24.01.12 n°1, convertito con modificazioni nella L.24.03.2012 n°27 è da intendersi applicabile unicamente ai praticanti iscrittisi nell'apposito Registro dopo il 24.01.2012, non avendo la norma carattere retroattivo;
- che detto parere è stato reso noto ai vari Consigli dell'Ordine in data 21.05.2012;
- che in data 18.05.2012, prima dunque fosse reso noto il parere di cui sopra, questo Consiglio aveva al contrario ritenuto costituzionalmente orientata un'interpretazione della norma che ne prevedesse l'applicazione retroattiva anche a tutti i praticanti già iscritti al Registro alla data del 24.01.2012;

udita

la relazione sul punto del Presidente avv. Gambel Benussi

rilevato

come il parere fornito dal Ministero della Giustizia, che di per sé non può costituire interpretazione autentica, ancorché non risulti affatto convincente, non può non esser tenuto nella debita considerazione per l'autorevolezza dell'Ufficio da cui promana

#### rilevato

in particolare come il voler mantenere ferma la propria precedente delibera del 18.05.2012, e così rilasciare i certificati di compiuta pratica sin dal compimento del diciottesimo mese di iscrizione al registro, anziché dopo il ventiquattresimo, possa costituire solo prima facie una disposizione di vantaggio per i praticanti, visto che li sottoporrebbe al rischio di vedersi contestato il certificato in sede di ammissione all'esame di avvocato, con l'ulteriore e più grave rischio di veder vanificato l'intero percorso seguito ove potesse configurarsi l'ipotesi di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 4 RD 37/34

revoca

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

la propria precedente delibera di data 18.05.2012, disponendo che per tutti coloro che fossero iscritti al registro dei Praticanti alla data del 24.01.2012 il periodo di pratica forense deve intendersi di 24 mesi, applicandosi la riduzione a 18 mesi prevista dall'art. 9 comma VI DL 1/12 conv. in L. 27/12 ai soli praticanti iscritti al Registro dopo il 24.01.2012.

Così deciso a Trieste il 25/05/2012.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Roberto Gambel Benussi

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Stefano Sabini

Copia conforme all'originale.

Trieste, 30/05/2012.

IL SEGRETARIO
(Avv. Stefano Sabini)